



Ministero della Salute

Piano Sviluppo e Coesione

“Comitato di sorveglianza”

REGOLAMENTO INTERNO

visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

visto, in particolare, l’articolo 44 del citato decreto-legge, con cui è stabilito che, per ciascuna Amministrazione centrale, titolare di risorse del FSC dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti, al fine di sottoporre all’approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (PSC);

visti i principi di *governance* e di gestione del PSC, stabiliti nel citato articolo 44, ed in particolare il comma 2, che prevede il trasferimento delle funzioni prima attribuite agli strumenti di *governance*, previsti dai documenti di programmazione oggetto di riclassificazione, ad appositi



Comitati di Sorveglianza (CdS), costituiti dalle Amministrazioni titolari dei piani operativi e ne determina la composizione, nonché il comma 3, con cui ne sono delineate le competenze;

vista la Delibera n. 25 del 10 agosto 2016 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con cui sono individuate aree tematiche d'intervento del Fondo di sviluppo e coesione, di seguito "FSC", e le relative dotazioni finanziarie, nonché sono state fornite regole per l'adozione, l'attuazione, la sorveglianza, l'ammissibilità, il monitoraggio e la pubblicità degli interventi inseriti nei Piani operativi;

vista la circolare 5 maggio 2017, n.1, del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, che fornisce direttive sul FSC 2014-20 e, in particolare, sugli adempimenti conseguenti alla delibera CIPE n.1/2016 in tema di Piani operativi, *governance*, monitoraggio, modifiche e riprogrammazioni di risorse assegnate ai piani ed in materia finanziaria;

vista la Delibera n. 15 del 28 febbraio 2018 del CIPE, con la quale è stato approvato il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, e la relativa dotazione finanziaria a valere sul FSC 2014-2020, con le modifiche proposte in sede di CIPE dal Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno;

vista la delibera n. 2 del 29 aprile 2021 del CIPESS, recante «Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione», che, ai sensi del citato articolo 44, comma 14, stabilisce la disciplina ordinamentale dei PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti in un quadro unitario;

vista la delibera n. 5 del 29 aprile 2021 del CIPESS con la quale è stato approvato il Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro di provenienza contabile 2014-2020;

considerato che, ai sensi della lettera A, punto 4, della citata delibera CIPESS n. 2/2021, a seguito della prima approvazione del PSC, il Ministero della salute, quale amministrazione titolare del piano, provvede all'istituzione di un Comitato di sorveglianza (di seguito CdS) cui partecipano rappresentanti: del Dipartimento per le politiche di coesione, dell'Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGRUE, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, delle regioni, nonché i rappresentanti del



partenariato economico e sociale, relativamente ai punti di cui alle lettere d) ed e), comma 3, del citato articolo 44;

visto il decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2021, ed in particolare l'articolo 2 con cui è stata data attuazione alle previsioni organizzative del PSC, individuando la struttura organizzativa per la gestione e l'attuazione del Piano;

visto il medesimo decreto del Ministro e, in particolare, l'articolo 3, con cui si individua nel Segretario generale del Ministero della salute la "Autorità responsabile" del Piano sviluppo e coesione;

tenuto conto che i soggetti del partenariato economico e sociale, afferenti alle aree di intervento del PSC, sono individuati con l'articolo 6 del decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2021;

preso atto che col citato Decreto viene previsto che il CdS sia composto anche da rappresentanti delle Direzioni generali del Ministero della salute, competenti per le cinque traiettorie tecnologiche di sviluppo ricomprese nel PSC, da un rappresentante dell'Organismo di certificazione oltre che dall'Autorità responsabile del PSC medesimo;

tenuto conto che, in tema di *governance* del Piano, la citata circolare 5 maggio 2017 consente che la partecipazione delle Regioni al CdS possa essere assicurata in forma associativa, tramite designazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che assicurino almeno un rappresentante per la macro area del Mezzogiorno ed uno per la macro area del Centro-Nord Italia;

tenuto conto, inoltre, che la medesima Circolare chiarisce che il CdS è presieduto da un rappresentante designato dalla Amministrazione di riferimento del singolo piano;

preso atto che a detto Piano operativo salute, ora Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute, sono state assegnate risorse pari a 200 milioni di euro;

tenuto altresì conto che il PSC è articolato nelle seguenti traiettorie tecnologiche di sviluppo, coi relativi stanziamenti: AT1) *Active & Healthy Ageing*: Tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare, dotata di 16,975 milioni di euro; AT2) *eHealth*, diagnostica avanzata, *medical device* e mini invasività, dotata di 16,975 milioni di euro; AT3) Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata, dotata di 58,2 milioni di euro; AT4) Biotecnologia, bioinformatica e



sviluppo farmaceutico, dotata di 97 milioni di euro; AT5) Nutraceutica, nutrigenomica e alimenti, dotata di 4,85 milioni di euro; AT6) Assistenza tecnica, dotata di 6 milioni di euro;

**adotta il presente
REGOLAMENTO**

Articolo 1
(Composizione)

1. Il Comitato con funzioni di sorveglianza (di seguito “Comitato”) è presieduto dal Segretario generale del Ministero della salute, quale “Autorità responsabile” del PSC o, in sua assenza o impedimento, da un suo delegato.
2. Al Comitato partecipano altresì i rappresentanti, titolari o supplenti, designati con comunicazione formale dagli enti e soggetti giuridici indicati all’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2021.
3. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente e con funzioni consultive, esperti di specifiche materie, rappresentanti di altre Amministrazioni, istituzioni sanitarie, universitarie e di ricerca pubblici, coinvolti nell’attuazione degli interventi del Piano, nonché ulteriori *stakeholder*.
4. I componenti del Comitato, qualora nell’esercizio dei propri compiti si trovino in situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni.
5. Per la partecipazione alle sedute del Comitato non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.

Articolo 2
(Compiti)

1. Il Comitato valuta l’attuazione del PSC, i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli aspetti che incidono sui risultati, tenendo conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del Piano. Allo scopo assolve i seguenti compiti:
 - a) adotta il Regolamento di funzionamento interno proposto dalla “Autorità responsabile” del Piano nel corso della prima riunione;
 - b) provvede, su proposta dell’Autorità responsabile, ad integrare il piano sviluppo e coesione approvato con delibera CIPESS n. 5/2021, come stabilito alla lettera A punto1 della delibera CIPESS n. 2/2021;
 - c) approva la metodologia e i criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo la prima approvazione;
 - d) approva le relazioni di attuazione entro il 15 maggio di ciascun anno;



- e) esamina periodicamente l'esecuzione del Piano in relazione all'avanzamento delle linee di azione previste in ciascuna Traiettoria tecnologica;
 - f) esamina ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione;
 - g) esamina i risultati delle valutazioni;
 - h) esamina la strategia di comunicazione dei risultati ottenuti dal PSC;
 - i) provvede all'approvazione di una relazione finale di chiusura parziale del Piano per ciascun triennio di attività, relativa alle risorse associate a progetti conclusi per ciascuna area tematica, indicando i relativi risultati raggiunti e le pertinenti evidenze delle valutazioni.
2. Il Comitato, relativamente alle proposte di modifica del PSC:
- a) esamina e approva le proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di interventi/progetti già compresi e finanziati nel Piano e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree tematiche e per settori di intervento. Il CdS esamina, inoltre, le eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del Piano finanziario del PSC;
 - b) esamina le proposte di modifica della dotazione finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all'approvazione del CIPESS.
3. Il Comitato esamina gli eventuali ulteriori argomenti sottoposti alla sua attenzione dal Presidente esprimendo, se del caso, pareri, raccomandazioni o decisioni.

Articolo 3

(Convocazioni e riunioni)

1. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno in sessione ordinaria. Può, altresì, essere convocato dal Presidente in sessione straordinaria per affrontare questioni urgenti, oppure su istanza di altre Amministrazioni coinvolte nei singoli interventi, ovvero su richiesta debitamente motivata della maggioranza semplice dei membri. Nella convocazione sono indicate la modalità per assicurare la partecipazione di singoli membri da remoto, in modalità di video conferenza.
2. Le sedute del CdS sono validamente costituite con la partecipazione, in presenza fisica o in presenza da remoto, di almeno la metà dei membri.
3. Le convocazioni sono emesse almeno due settimane prima della data fissata per la seduta, con comunicazione indirizzata alla casella di posta elettronica comunicata dal membro, con allegato l'ordine del giorno, che riporta l'elenco degli argomenti da trattare. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, ridurre il tempo di preavviso a una settimana prima della riunione. Nei casi di necessità, il Presidente può, altresì, consultare i membri del Comitato attraverso una procedura scritta, come disciplinata dall'articolo 7.
4. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici e/o tematici composti da rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali e/o del partenariato istituzionale, tecnico, economico e sociale, di cui verrà fornita informativa alla prima riunione utile del CdS.



Articolo 4 *(Ordine del giorno)*

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno dei componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.
2. I componenti del Comitato ricevono l'ordine del giorno provvisorio a mezzo posta elettronica, almeno due settimane prima della riunione, salvo eccezioni motivate.
3. I componenti del Comitato possono chiedere a mezzo posta elettronica, entro i cinque giorni dalla ricezione, l'inserimento di temi da discutere, debitamente motivati e dettagliati.
4. L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato ovvero altri documenti di lavoro vengono resi disponibili in tempo utile ai membri tramite trasmissione a mezzo posta elettronica o resi disponibili tramite sito web dedicato.
5. In caso di necessità, il Presidente può sottoporre all'esame del Comitato punti o argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 5 *(Deliberazioni)*

1. Le deliberazioni sono assunte secondo la prassi del consenso, senza ricorrere a votazioni. Ciascun membro può dichiarare la propria astensione o esprimere la propria contrarietà. Ricorrendo tale seconda fattispecie, il CdS assume le decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le decisioni adottate sono vincolanti anche per i soggetti assenti e possono essere assunte anche in assenza del soggetto direttamente interessato.
2. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva, ovvero può avviare la procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7 se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di un ulteriore approfondimento.
3. I rappresentanti del partenariato economico e sociale concorrono ad esaminare ogni aspetto che incida sui risultati, comprese le verifiche sull'attuazione degli interventi ed all'esame dei risultati delle valutazioni.

Articolo 6 *(Verbali)*

1. Una sintesi delle principali decisioni assunte dal Comitato può essere preparata dalla Segreteria tecnica di cui all'articolo 9, condivisa e ratificata alla chiusura della stessa riunione e successivamente allegata al verbale.
2. I verbali delle riunioni riportano sinteticamente, oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le posizioni espresse dai soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.



3. I verbali sono trasmessi a mezzo posta elettronica ai componenti del Comitato, di norma, entro quarantacinque giorni dalla riunione e sono approvati dai membri del Comitato, su iniziativa del Presidente, attraverso l'avvio della procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7.
4. Eventuali richieste di integrazione o modifica sono inoltrate per iscritto alla Segreteria tecnica del Comitato entro i termini di conclusione della procedura di consultazione scritta di cui all'articolo 7.

Articolo 7

(Consultazioni per iscritto)

1. Nei casi di necessità e per l'approvazione dei verbali di cui all'articolo 6, il Presidente può attivare una procedura di consultazione per iscritto dei componenti del Comitato.
2. I documenti da sottoporre all'esame tramite la procedura della consultazione per iscritto sono inviati a mezzo posta elettronica o mediante inserimento della sezione riservata, dedicata al PSC nel portale web del Ministero della salute, ai membri del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. La mancata comunicazione per iscritto da parte di un membro del Comitato del proprio parere nel termine sopra indicato equivale ad assenso.
3. In assenza di obiezioni la decisione sarà adottata decorsi i termini di cui al comma 2. In presenza di obiezioni, le decisioni saranno assunte secondo la prassi del consenso.
4. In casi di urgenza motivata, il Presidente può avviare una procedura di consultazione scritta del Comitato che deve concludersi entro cinque giorni lavorativi dalla data di inoltro dei documenti.
5. A seguito della conclusione della consultazione scritta, il Presidente informa i membri circa l'esito della procedura.

Articolo 8

(Trasmissione della documentazione)

1. La trasmissione degli atti e dei documenti tra membri e Segreteria tecnica del Comitato è effettuata a mezzo posta elettronica o tramite l'utilizzo di un'apposita sezione sul sito istituzionale del Ministero della salute.
2. È fatto carico a tutti i componenti del Comitato di comunicare alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 9, il proprio indirizzo di posta elettronica, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta allo stesso.

Articolo 9

(Segreteria tecnica del Comitato)

1. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria tecnica, di seguito indicata come "Segreteria", le cui funzioni sono svolte dalla "Unità di coordinamento", di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del citato del decreto del Ministro della salute del 15



ottobre 2021. Istituita con proprio provvedimento dalla “Autorità responsabile” del Piano, la Segreteria svolge i seguenti compiti:

- a) trasmette la documentazione attinente ai lavori del Comitato;
 - b) organizza le riunioni del Comitato;
 - c) predispone i verbali delle riunioni del Comitato;
 - d) gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all’articolo 7.
2. L’indirizzo di posta elettronica della Segreteria tecnica è: segreteria.cds-posfsc@sanita.it.

Articolo 10

(Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato di sorveglianza può, su proposta del Presidente, istituire Gruppi tecnici di lavoro settoriali e tematici per l’esame di specifici argomenti, i quali svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso.
2. Il Comitato, nell’identificare i componenti dei Gruppi di lavoro, attribuisce ad un membro le funzioni di coordinamento.
3. I Gruppi di lavoro hanno l’obbligo di trasmettere i propri verbali alla Segreteria tecnica del Comitato.

Articolo 11

(Trasparenza e comunicazione)

1. Alla composizione del Comitato ed alle decisioni da esso adottate è data la necessaria ed opportuna pubblicità in coerenza con quanto previsto dalla Delibera CIPESS n. 2/2021.
2. Il Comitato di sorveglianza garantisce un’adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, completati i lavori di ogni Comitato, il Presidente dispone la pubblicazione dei verbali e della relativa documentazione sul sito istituzionale del Ministero della salute ricorrendo inoltre, se opportuno, all’utilizzo di ulteriori strumenti di comunicazione.
3. Le versioni aggiornate del PSC, le relazioni di attuazione e finali, la sintesi delle decisioni delle riunioni del CdS, i rapporti di valutazione, unitamente ad altra documentazione rilevante per ciascun PSC, sono rese disponibili sul sito web del Ministero della salute, in apposita sezione raggiungibile dall’home page, per la gestione collaborativa e la visione degli atti rilevanti per la programmazione e l’attuazione del Fondo sviluppo e coesione.

Articolo 12

(Norme attuative)

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato, su proposta della “Autorità responsabile”.



2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si intendono applicabili le disposizioni contenute nella Delibera CIPESS n. 2 e n. 5 del 29 aprile 2021 e, per quanto in esse non espressamente previsto, i principi e le regole già vigenti per il ciclo di programmazione FSC 2014-2020 e, in particolare, nella Delibera CIPE n. 25 del 10 ottobre 2016 e ss.mm.ii., dalla Circolare 5 maggio 2017, n.1 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, dal decreto del Ministro della salute del 15 ottobre 2021, nonché dal Piano sviluppo e coesione, già Piano Operativo Salute 2014 – 2020, e dal relativo sistema di gestione e controllo.

Letto, discusso e approvato.

18 novembre 2021.

